

**Dispositivo**

L'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, dev'essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del marchio comunitario oggetto della licenza anche qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro dei marchi comunitari.

<sup>(1)</sup> GU C 254 del 3.8.2015.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il  
14 dicembre 2015 — X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor  
Rotterdam Rijnmond**

**(Causa C-666/15)**

(2016/C 106/13)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Noord-Holland

**Parti**

Ricorrenti: X, GoPro Coöperatief UA

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le note esplicative della Commissione relative alla sottovoce 8525 80 30 e alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata debbano essere interpretate nel senso che si configura «una singola sequenza video di almeno 30 minuti» anche quando le sequenze video sono registrate per oltre 30 minuti mediante la funzione «video record (registrazione video)» mentre le sequenze sono memorizzate in file separati, ciascuno di una durata inferiore a 30 minuti, e lo spettatore nella riproduzione deve aprire separatamente ciascun file con una durata inferiore a 30 minuti, ma esiste la possibilità, con l'ausilio del software fornito dalla GoPro, di leggere su un pc le inquadrature contenute in questi file in successione, e in tal modo memorizzarle su un pc come un unico filmato video, di durata superiore a 30 minuti, in un unico file.
- 2) Se osti alla classificazione nella sottovoce della NC 8525 80 99 di videocamere che possono registrare segnali provenienti da fonti esterne la circostanza che le medesime non possono riprodurre siffatti segnali tramite un apparecchio televisivo o un monitor esterni, in quanto le videocamere di cui trattasi, come ad esempio la GoPro Hero 3 Silver Edition, possono riprodurre su uno schermo o monitor esterno soltanto file da esse stesse registrati per mezzo dell'obiettivo.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il  
14 dicembre 2015 — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV/Paul Adriaensen e a.**

**(Causa C-667/15)**

(2016/C 106/14)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Antwerpen

**Parti**

*Ricorrente:* Loterie Nationale — Nationale Loterij NV

*Convenuti:* Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

**Questione pregiudiziale**

Se l'applicazione del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiede che un gioco sia considerato a carattere piramidale vietato soltanto se l'avveramento della promessa di beneficio finanziario nei confronti di aderenti già esistenti:

— dipende piuttosto o principalmente dal pagamento diretto dei contributi dei nuovi aderenti («nesso diretto»),

oppure

— se basti che l'avveramento della promessa finanziaria in parola per gli aderenti già esistenti dipenda piuttosto o principalmente da un pagamento indiretto mediante i contributi degli aderenti già esistenti, ossia senza che gli aderenti già esistenti percepiscano il loro corrispettivo piuttosto o principalmente dalla vendita o dal consumo di loro beni o servizi, ma dipendano, per l'avveramento della loro promessa finanziaria, piuttosto o principalmente, dall'entrata e dai contributi di nuovi aderenti («nesso indiretto»)

<sup>(1)</sup> GU L 149, pag. 22.

**Impugnazione proposta il 15 dicembre 2015 dalla The Tea Board avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015, causa T-624/13, The Tea Board/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-673/15 P)

(2016/C 106/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* The Tea Board (rappresentanti: M.C. Maier, A. Nordemann, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Delta Lingerie

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-624/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai seguenti servizi contraddistinti dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38:

*Consulenza commerciale per la creazione o l'utilizzo di punti vendita al dettaglio e di centrali d'acquisto per la vendita al dettaglio e la pubblicità; servizi di promozione delle vendite (per conto terzi), pubblicità, gestione d'affari commerciali, amministrazione commerciale, pubblicità on-line su rete informatica, distribuzione di materiale pubblicitario (pieghevoli, prospetti, giornali gratuiti, campioni), abbonamenti a giornali per conto terzi; informazioni o ragguagli in materia di affari; organizzazione d'eventi e d'esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria. (Classe 35)*

*Telecomunicazioni, trasmissione di messaggi e immagini assistita al computer, servizi di radiodiffusione interattiva relativa alla presentazione del prodotto, della comunicazione tramite terminali di computer, comunicazione (trasmissione) su rete informatica globale, aperto e chiuso. (Classe 38)*